

3 giorni annui per congedo per lutto o per grave infermità

Ogni lavoratore dipendente di datore di lavoro pubblico o privato ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito all'anno, da fruire nel caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente.

A chi è rivolto?

Lavoratrice e lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente quindi per :

- 
- figli,
 - genitori,
 - fratelli, sorelle,
 - nipoti,
 - nonni.
 - coniuge o del convivente stabile (a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica).

Diversa è la situazione per i permessi per lutto zio o suoceri che, di norma, non sono previsti.

Oggetto del congedo

- 
- 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno

Come usufruire del congedo?

- 
- Comunicazione al datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso e dei giorni nei quali il permesso sarà utilizzato e presentazione di idonea documentazione che certifichi l'evento che dà titolo al permesso.

Ccnl metalmeccanico industria

Sez.quarta – tit.VI- art.10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.



Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali sarà utilizzato.



Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.



Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati al primo comma, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.



I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

ATTENZIONE

- Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.



Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.



L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.



La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

UILM Cuneo

Vicinoate